

Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Dott. Giovanna Sollitto
giovannasollitto@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
eliseracli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Newsletter – maggio 2018

Divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti da luglio 2018

Al fine di contrastare la prassi adottata da taluni datori di lavoro che erogano ai lavoratori uno stipendio inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, **dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti devono corrispondere la retribuzione, nonché l'anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con i seguenti mezzi:**

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore purché non inferiore a 16 anni.

I datori di lavoro non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, intendendosi per tale ogni rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e della durata del rapporto; la legge trova altresì applicazione ad ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dei contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma delle cooperative con i propri soci. La firma apposta al lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

Non si applica tale disciplina ai rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni né al lavoro domestico.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Fattura elettronica

Attualmente l'obbligo della fatturazione elettronica riguarda le operazioni nei confronti degli enti pubblici e le operazioni con viaggiatori privati extra-ue ex art. 38-quater d.p.r. 633/1972, queste ultime dal 1°.9.2018 (tax free shopping).

L'obbligo di generale utilizzo della fattura elettronica decorre dal 1°.1.2019; è anticipato al 1°.7.2018 in relazione alle fatture emesse per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni rese da subfornitori e subappaltatori nell'ambito di contratti pubblici (salvo proroghe).

Intento dell'amministrazione finanziaria è quello di estendere l'obbligo della fatturazione elettronica a tutte le operazioni di scambio beni e servizi tra soggetti iva e anche tra soggetti iva e privati al fine ultimo di contrasto all'evasione. La fattura elettronica deve contenere le informazioni richieste dalla direttiva 2006/112/ce e i requisiti previsti dall'art. 21, c. 3 d.p.r. 633/1972; deve osservare le modalità di emissione, trasmissione e ricevimento previste dal d.m. 3.04.2013, n. 55. L'archiviazione documentale prevede la corretta gestione documentale del documento elettronico e il riversamento dei dati informatici dello stesso in un sistema di conservazione che ne assicuri l'autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità per il periodo prescritto dalle norme in materia.

Diritto camerale annuale per il 2018

Relativamente al 2018, il diritto camerale annuale è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%.

Le misure del tributo variano in base alla Sezione, ordinaria o speciale, del Registro in cui l'impresa è iscritta.

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle seguenti misure:

- società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
- società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- imprese individuali: 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:

- imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2017, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto dalla sede principale con un massimo di 100,00 euro).

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di 55,00 euro.

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA nella misura fissa pari a 15,00 euro.

Nel procedimento di calcolo del diritto camerale, vanno considerate anche le maggiorazioni, fino al 20%, eventualmente deliberate dalle singole Camere di Commercio.

Artigiani di fatto

L'INPS ha fornito chiarimenti relativamente ad alcune situazioni di difficile individuazione dei c.d. "artigiani di fatto" e della loro conseguente iscrizione alla gestione previdenziale artigiana.

In particolare, è previsto che il soggetto privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana (specifiche competenze tecnico-professionali richieste dalle leggi vigenti a tutela degli utenti), e conseguentemente per l'iscrizione alla gestione artigiani, non possa essere esonerato dall'adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

Successivamente, una volta evidenziata la palese irregolarità di esercizio, dovrà cessare immediatamente l'attività e, conseguentemente, l'obbligo contributivo.

La decorrenza dell'iscrizione di un "artigiano di fatto" coinciderà inevitabilmente, nei limiti della prescrizione quinquennale, con la data di inizio dell'attività.

Responsabile Tecnico diverso dal titolare o dal socio: alcune attività di natura artigianale presuppongono la necessità di un responsabile tecnico in possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali (es: aziende installatrici di impianti oppure parrucchiere, ecc.) ed è altresì previsto che il suddetto ruolo possa essere rivestito, in alternativa al titolare/socio dell'azienda, da un soggetto esterno alla compagine aziendale.

In quest'ultimo caso non ci si trova di fronte a imprese artigiane ed i relativi titolari o soci non possono chiedere la copertura previdenziale nella gestione artigiani.

Soci di S.n.c. non iscritta all'Albo Imprese Artigiane: affinché una società possa essere iscritta all'albo artigiani è richiesto che *"la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo"*.

Pertanto, nell'ipotesi di una S.n.c. che eserciti un'attività astrattamente compresa nel settore artigiano ma non iscritta all'Albo imprese Artigiane perché solo la minoranza dei soci vi presta la propria opera, la stessa non può essere considerata impresa artigiana ed i relativi titolari o soci non possono chiedere la copertura previdenziale nella gestione artigiani.

Soci di S.r.l. pluripersonale: dal momento che in capo alle S.r.l. pluripersonali esiste una mera facoltà e non di un obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ne consegue che, qualora questa non avvenga, non ne è possibile la sua iscrizione d'ufficio alla Gestione Artigiani ed i relativi titolari o soci non possono chiedere la copertura previdenziale nella gestione artigiani.

Destinazione del tfr

La legge annuale per il mercato e la concorrenza, in vigore dal 29 agosto 2017, ha portato alcune modifiche in tema di previdenza complementare.

In particolare ha previsto:

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

- la possibilità di destinare ai fondi pensione una quota di Tfr inferiore al 100%;
- l'ampliamento delle condizioni per fruire dell'anticipo della prestazione pensionistica;
- modifiche alla disciplina dei riscatti delle posizioni maturate presso detti fondi.

L'art. 1:

-rinvia ai contratti e agli accordi collettivi la definizione delle modalità e della misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore per i dipendenti che aderiscono, su base collettiva, ai fondi pensione istituiti da fonti negoziali;

-stabilisce che detti accordi possano fissare la percentuale minima di Tfr maturando da destinare a previdenza complementare.

Le novità riguardano solo coloro a cui si applica il Decreto Lgs. 252/2005.

Le stesse non interessano, pertanto, gli iscritti alla previdenza complementare che sono ancora soggetti alle norme del Decreto Lgs. 124/1993.

Quanto ai lavoratori interessati da tali disposizioni, la Covip ritiene che, in assenza di indicazioni specifiche, le novità riguardino tutti i lavoratori dipendenti che appartengono al perimetro di applicazione delle fonti istitutive che disciplinano la percentuale minima di Tfr, a prescindere dal momento di iscrizione alla previdenza obbligatoria o ai fondi pensione.

Riguardo, in particolare, ai soggetti già iscritti a una forma pensionistica complementare, tenuto conto della ratio delle nuove disposizioni, orientata a una maggiore flessibilità nella devoluzione del Tfr ai fondi pensione, la Covip reputa che i lavoratori che già conferiscono il Tfr in misura integrale possano, in presenza di successive determinazioni delle fonti istitutive che stabiliscano il versamento di una quota del Tfr, scegliere di devolvere, per i flussi futuri, la percentuale fissata negli accordi.

Per la stessa ragione, la scelta del lavoratore di conferire, comunque, l'intera quota del Tfr maturando, anche in presenza delle previsioni delle fonti istitutive che fissino la percentuale minima di Tfr da destinare ai fondi pensione, possa essere successivamente modificata in favore della devoluzione parziale, in costanza delle relative previsioni.

La novità in parola non incide, invece, sul meccanismo del silenzio-assenso regolato dal comma 7, dell'art. 8, del D. Lgs. 252/2005. L'adesione secondo modalità tacite, quindi, comporterà sempre la devoluzione integrale del Tfr.

Anche tali soggetti potranno, tuttavia, esprimere, in un momento successivo all'adesione tacita, la volontà di devolvere al fondo di appartenenza la sola quota fissata dalle fonti istitutive. Tale eventuale opzione sarà esercitabile secondo le modalità definite dalle fonti istitutive, a condizione che gli stessi optino per il versamento al fondo anche dei contributi a loro carico.

Interventi dell'ispettorato nazionale del lavoro

L' Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto fornendo i seguenti chiarimenti:

a) contratti di subfornitura: il regime di solidarietà previsto per i contratti di appalto deve trovare applicazione anche nei confronti dei contratti in esame;

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

b) distacco e codatorialità nei contratti di rete: il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese (il contratto in esame può essere stipulato esclusivamente tra due o più imprese mentre non possono parteciparvi soggetti non qualificabili come imprenditori quali, ad esempio, professionisti e associazioni).

Da tempo è previsto che l'interesse della parte distaccante (requisito essenziale insieme alla temporaneità in tema di liceità del distacco) sorge automaticamente in forza dell'operare della rete e che tra le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti assunti con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso che deve essere iscritto nel registro delle imprese e deve contenere l'elenco dei lavoratori, formalmente assunti da una delle imprese partecipanti, e operanti nel contratto di rete.

Fermo restando quanto sopra evidenziato, i lavoratori in distacco o codatorialità hanno diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all'assunzione ed eventuali omissioni afferenti il loro trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità solidale tutti i codatori, a far data dalla messa "a fattor comune" dei lavoratori interessati;

c) contratto di lavoro intermittente: in ossequio all'orientamento della giurisprudenza oramai consolidata, in assenza della valutazione dei rischi il contratto intermittente è automaticamente trasformato in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del principio di effettività delle prestazioni, potrà essere part-time;

d) Obblighi previdenziali nei confronti di collaboratori familiari nei settori artigianato, commercio e agricoltura: premesso che l'esame delle attività prestate dai collaboratori e dei coadiuvanti familiari non può prescindere da una valutazione caso per caso delle singole fattispecie, in alcune ipotesi (pensionato o familiare che abbia già un impiego full time) è possibile ricondurre verosimilmente tali prestazioni ad esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte e, conseguentemente, optare per un giudizio di occasionalità delle stesse con esclusione dell'obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale.

In generale, l'indice di valutazione di occasionalità della prestazione viene individuato nelle 90 giornate annue che, in relazione al settore turistico laddove si tratti di prestazione resa nell'ambito di attività stagionali, dovrà essere riparametrato in funzione della durata effettiva dell'attività stagionale (ad es. per una durata stagionale di tre mesi, $90:365 \times 90 = 22$ giorni).

Il sopraccitato criterio di valutazione, valido ai fini INPS ma non ai fini INAIL (sul punto vedasi lettera circolare n. 14184/2013 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), non deve operare in termini assoluti e, qualora si prescinda dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente.

e) computo dei lavoratori stagionali ai fini della definizione dell'organico aziendale in tema di collocamento mirato dei disabili: nelle more di eventuali pronunciamenti interpretativi ministeriali o di pronunciamenti giurisprudenziali, il limite semestrale per gli operai agricoli, può arrivare fino al limite delle 180 giornate di lavoro annue.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Fusione ed elusione fiscale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11436/2018, ha affermato che le operazioni di fusione tra aziende, anche se fiscalmente vantaggiose, non possono essere ritenute elusive, poiché non si configura un abuso del diritto. Inoltre, per ritenerle elusive l'Amministrazione Finanziaria dovrebbe provare il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale.

Locazioni transitorie

In tema di locazione, le parti hanno la possibilità di stipulare un valido ed efficace contratto locatizio ad uso transitorio, purché siano rispettate le modalità e i presupposti fissati dal decreto interministeriale del 30 dicembre 2002, attuativo della legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Occorre a tal fine che l'esigenza transitoria del conduttore o del locatore sia specificamente individuata nel contratto, al quale deve essere altresì allegata documentazione idonea a comprovare la ragione della transitorietà.

Mediazione obbligatoria

Il Tribunale di Vasto, con l'ordinanza del 9.04.2018, ha ritenuto necessaria, nei procedimenti di mediazione obbligatoria, l'assistenza di un legale, poiché l'assenza comporterebbe un vizio che inficia la regolarità del procedimento di mediazione con conseguenti sanzioni pecuniarie e processuali.

Segreto industriale

Lo schema di D.Lgs. che attua la direttiva Ue 2016/943 sulla protezione del know-how, introduce strumenti giuridici di tutela del segreto commerciale in linea con quelli comunitari, modificando il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10.02.2005, n. 30) e il Codice penale.

In particolare, la norma introduce il concetto di "segreto commerciale" (art. 98 Cpi) e prevede la divulgazione anche a titolo colposo, ampliando il concetto di utilizzo illecito con le promissioni, offerte e commercializzazioni dei beni protetti da segreto.

La norma modifica inoltre l'art. 623 del codice penale, aumentando la pena se il reato è commesso tramite strumenti informatici (hackeraggio).

Azione 3.1.1 – area di crisi Terni e Narni

Gli interventi finanziabili riguardano i programmi di investimento produttivo diretti alla realizzazione di nuove unità produttive e all'ampliamento e/o la riqualificazione di unità locali esistenti, ubicate in uno dei seguenti 17 Comuni umbri: Acquasparta, Amelia, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Giove, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni.

SOGGETTI BENEFICIARI

- PMI di produzione e servizi alla produzione (è necessario verificare i cod. Ateco ammessi – escluse az. Agricole e relative attività connesse);
- Società di capitali tra professionisti;

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

Agevolazioni per beni materiali/immateriali		
Regime ordinario	Regime ordinario zone assistite art. 107.3.c (*)	Aiuti "de minimis"
Reg. UE n. 651/2014	Reg. UE n. 651/2014	Reg. UE n. 1407/2013
20% Micro-Piccola	30% Micro-Piccola	25% P.M.I
10% Media	20% Media	

* Zone 107.3.c: Narni, Terni (solo in parte)

SPESE AMMISSIBILI – IMPORTO MINIMO euro 50.000 e massimo euro 1.500.000

- a) suolo aziendale e sue sistemazioni (fino al 10% dell'investimento complessivo);
- b) opere murarie e assimilate (acquisto, costruzione, ampliamento, ristrutturazione, ecc.) e infrastrutture specifiche aziendali (fino al 40% dell'investimento complessivo);
- c.1) macchinari impianti ed attrezzature non rientranti nel successivo comma c.2;
- c.2) macchinari impianti ed attrezzature funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Impresa 4.0";
- d.1) programmi informatici non rientranti nel successivo comma d.2 esclusivamente correlati alle esigenze di automazione e gestione tecnica del ciclo produttivo, accessori rispetto a macchinari, impianti ed attrezzature (sistemi CAD/CAM, programmi per macchine a controllo numerico o connessi all'automazione meccanica, ecc.);
- d.2) programmi informatici (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi ad investimenti in beni materiali «Impresa 4.0» esclusivamente correlati alle esigenze di automazione e gestione tecnica del ciclo produttivo, accessori rispetto a macchinari, impianti ed attrezzature (sistemi CAD/CAM, programmi per macchine a controllo numerico o connessi all'automazione meccanica, ecc.).

Si precisa che l'investimento complessivo agevolabile non potrà essere costituito unicamente dalle spese di cui ai punti "a)" e/o "b)".

Presentazione delle domande: dal 2/7 al 17/9/2018.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO